

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 369

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1994

---

Norme sul servizio civile alternativo

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 dicembre 1972 il Parlamento italiano approvava il disegno di legge, che divenne poi la legge 15 dicembre 1972, n. 772 dopo lungo dibattito sociale, l'obiezione di coscienza otteneva in questo modo anche nella nostra nazione un importante riconoscimento giuridico.

A partire da quella data il cittadino italiano ha avuto la possibilità di adempiere all'obbligo costituzionale di difesa della Patria non più tramite il solo servizio militare armato, ma anche mediante un servizio sostitutivo non armato o di natura dichiaratamente civile, proprio degli obiettori di coscienza.

L'approvazione di una legge come la legge n. 772 del 1972 è stata da molti considerata come una conquista sociale importante: con essa, infatti, si è dato ulteriore spazio alla voce della coscienza, alla persona è stato riconosciuto un suo preciso diritto-dovere, è cambiata una prassi che sembrava irrimediabile e sono state poste le premesse per l'affermazione in campo sociale di un nuovo concetto di Patria e di difesa della Patria.

Non tutti, però, si sono trovati d'accordo nel modo di giudicare l'impostazione e la formulazione del testo della legge n. 772 del 1972; anzi, la discussione intorno ai singoli articoli è stata aperta e vivace, si può dire da sempre, a cominciare dai primi mesi della sua entrata in vigore.

Durante questi ultimi ventidue anni le parti interessate non hanno perso occasione per manifestare il proprio punto di vista con interpretazioni e valutazioni spesso divergenti e talora contrapposte, tali da provocare situazioni di tensione e di forte conflittualità, dove il contenzioso ha finito per condizionare pesantemente il normale svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza.

L'elaborazione di un nuovo testo di legge si rende necessaria come momento di codifica degli orientamenti politici generali emersi in questi anni.

La legge n. 772 è invecchiata e le sue profonde carenze strutturali oggi sono sempre più evidenti. Sul piano socio-politico è palesemente inadeguata, in quanto essa non è in grado di interpretare la nuova sensibilità sociale nata dai cambiamenti culturali di questi ultimi anni. Sul piano giuridico è definitivamente superata, a motivo degli autorevoli pronunciamenti fatti ripetutamente dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato, dal Parlamento europeo e dall'ONU.

Sul piano amministrativo risulta sempre meno efficiente, in quanto finisce per complicare anziché facilitare i rapporti tra le varie parti sociali ed è quindi causa permanente di contenzioso.

La consapevolezza della necessità di una iniziativa parlamentare volta a ridefinire in termini nuovi tutta la materia riguardante il servizio civile degli obiettori di coscienza si era già manifestata nelle precedenti legislature.

La Camera dei deputati, in data 25 luglio 1991 e il Senato della Repubblica, in data 16 gennaio 1992, avevano approvato nella X legislatura la nuova normativa sull'obiezione di coscienza.

Con messaggio motivato (Doc. I, n. 22, della X legislatura) in data 1° febbraio 1992, il Presidente della Repubblica aveva rinviato alle Camere la legge per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Nella XI legislatura, la Camera dei deputati riapprovava il disegno di legge «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» (atto Camera n. 3, poi atto Senato n. 1532) in data 29 settembre 1993, senza

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apportare alcuna modifica al testo oggetto di rinvio.

Il Senato della Repubblica riceveva in data 1° ottobre 1993 il disegno di legge senza peraltro riuscire ad approvarlo per lo scioglimento anticipato della legislatura.

L'esigenza di definire in termini adeguati questa materia permane forte all'inizio di questa legislatura, nel corso della quale il Parlamento dovrà rispondere in modo soddisfacente anche alle legittime aspettative di molti cittadini, che ormai guardano all'obiezione di coscienza non più come ad un beneficio concesso dallo Stato bensì come ad un diritto proprio della persona umana.

È nostro dovere, perciò, farci interpreti della nuova sensibilità sociale e prendere nella giusta considerazione le istanze che ci provengono soprattutto dai giovani cittadi-

ni. Liberi da pregiudizi e da sospetti, oggi più che mai ingiustificati, dobbiamo affrontare con la massima apertura l'impegno di riapprovare definitivamente il disegno di legge, già licenziato dalle Camere nelle precedenti legislature.

Questo provvedimento segna una svolta: non è soltanto la valorizzazione di tante speranze di impegno civile mantenuti vivi in questi anni, ma rappresenta concretamente i tempi e i bisogni nuovi ai quali dobbiamo attrezzarci adeguatamente.

Un esame approfondito del disegno di legge potrà eventualmente superare alcuni limiti rimasti nella stesura approvata nella precedente legislatura: tuttavia è preminente l'urgenza di approvare la nuova normativa per superare i disagi, ormai inammissibili e intollerabili della vecchia legge n. 772.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

**Art. 2.**

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

## Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

## Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obietto può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documen-

to attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

#### Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

#### Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e

amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

#### Art. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una

programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b*), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il medesimo l'Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

*b*) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

*c*) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

*d*) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme

degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e l'ente convenzionato interessato, ovvero

l'agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

#### Art. 10.

1. Presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali sulle materie di

cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

#### Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali devono possedere i seguenti requisiti:

- a)* assenza di scopo di lucro;
- b)* corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;
- c)* capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d)* aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organiz-

zazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

#### Art. 12.

1. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

## Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

## Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene esonerò dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

#### Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

## Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valesvoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

## Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompati-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obietto-  
re sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

#### Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali provvede alla riassegnazione degli obiettori che pre-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

## Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1994 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1995 e 1996, si provvede, quanto a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 20.

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30

giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

#### Art. 21.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

#### Art. 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

#### Art. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non sarà stato istituito, non saranno stati emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non sarà stato dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

Art. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

